

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N.1110 DI RACCOLTA

Statuto della "FONDAZIONE GOLETTA L.A.B. (GOLETTA
LABORATORIO PER L'AMBIENTE E LA BIODIVERSITÀ) ETS"

ART. 1

COSTITUZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO, DENOMINAZIONE E DURATA

È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE GOLETTA L.A.B. (GOLETTA LABORATORIO PER L'AMBIENTE E LA BIODIVERSITÀ)"**.

La Fondazione adotta i principi del Codice del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE GOLETTA L.A.B. (GOLETTA LABORATORIO PER L'AMBIENTE E LA BIODIVERSITÀ) ETS"**.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2

SEDE

La Fondazione ha la sede legale a Rovigo e la sede operativa presso gli uffici dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, a Porto Viro (RO), Piazza Matteotti n.1. Eventuali sedi secondarie o Uffici, privi di una stabile rappresentanza, possono essere istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione opera nei settori dell'educazione ambientale orientata alle scuole di ogni ordine e grado, della ricerca scientifica, della valorizzazione e promozione del territorio, anche con azioni in ambito turistico e culturale e dello sviluppo sostenibile.

La Fondazione persegue le finalità di cui al precedente comma mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, come di seguito elencate [lettere d), e), f), g), h), i), k), l) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore]:

- I. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- II. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei

rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

III. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

IV. collaborazione alla formazione universitaria e post-universitaria;

V. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in accordo con l'Università degli Studi di Padova;

VI. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore;

VII. promozione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

VIII. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Più in dettaglio, nell'ambito delle attività sopra elencate, la Fondazione potrà tra l'altro:

- promuovere la formazione scientifica, effettuare studi, ricerche e proposte nei settori della biologia marina, ecologia e salvaguardia dei sistemi marini, lagunari e delle zone umide e nel settore dello sviluppo sostenibile;

- provvedere alle attività di ricerca, sviluppo, produzione e applicazione di tecnologie innovative volte alla salvaguardia degli ambienti fluviali, marini, lagunari e delle zone umide;

- finanziare progetti di eccellenza nel campo della ricerca di base ed applicata, con particolare riferimento alla salvaguardia dei SIC-ZSC marini, alla biologia marina e all'ecologia;

- effettuare interventi di gestione ambientale, di ripristino ambientale, di assistenza per l'applicazione di piani, programmi e di sistemi di gestione territoriali e/o locali per il miglioramento e conservazione dei servizi ecosistemici e per lo sviluppo sostenibile;

- promuovere la diffusione dell'educazione ambientale e favorire la crescita del turismo naturalistico;

- promuovere le eccellenze del territorio sia di carattere ambientale che relative alle risorse ittiche;

- promuovere ed organizzare tutte quelle iniziative ed eventi, inclusa l'istituzione di premi e borse di studio, idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza

scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti

- organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi della promozione ambientale e del territorio, di tutela delle coste, della biodiversità, dell'ambiente marino.

La Fondazione potrà svolgere, anche indirettamente, ogni attività idonea al perseguimento dei propri scopi, senza limitazioni di sorta, nel rispetto del principio di economicità della gestione.

Essa potrà partecipare ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.

È fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle sopra elencate; la Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

Eventuali altre finalità, entro i limiti di legge, possono essere aggiunte previo parere unanime del Consiglio obbligatorio ma non vincolante.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione della tipologia di tali attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella nota integrativa al bilancio consuntivo di cui all'art. 8.

ART. 5

AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello nazionale, in particolare della regione Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, quello europeo ed internazionale.

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito dal Fondo di dotazione, così composto:

- dotazione iniziale quale risulta dall'atto costitutivo;

- contribuzioni pubbliche e private con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- ogni altro bene, mobile ed immobile, che sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
- avanzo di gestione destinato ad incremento del patrimonio.

ART. 7

FONDO DI GESTIONE

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi;
- delle somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo, non destinate a patrimonio;
- dei contributi, in qualsiasi forma, versati dai Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi;
- dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.

ART. 8

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, entro il mese di novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, redatto in conformità a quanto previsto nel Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, se dovuto ai sensi del medesimo Codice.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9

FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla

Fondazione successivamente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento dell'atto costitutivo della Fondazione, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, impegnandosi a contribuire al perseguimento delle finalità dell'ente ai sensi di quanto disposto nel presente statuto. Per il raggiungimento delle finalità della Fondazione i Fondatori potranno contribuire mediante apporto di natura tecnico-scientifica ovvero con prestazioni relative alle attività didattiche.

ART. 10

SOSTENITORI

Possono divenire Sostenitori le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, versino una contribuzione, anche su base pluriennale, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono versati regolarmente i contributi.

L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea Generale, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

ART. 11

PARTECIPANTI

Possono divenire Partecipanti le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscano, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, anche su base pluriennale, con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Fondazione è limitata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea Generale, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

ART. 12

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Fondatori, Sostenitori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, le prestazioni ed i conferimenti previsti;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Fondatori, Sostenitori e Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, fermi restando gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stato comunicato il recesso. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo.

ART. 13

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Comitato Tecnico - Scientifico;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) l'Organo che effettua la revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

ART. 14

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita dai Fondatori, Sostenitori e Partecipanti ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione.

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- a) modifiche statutarie, con precisazione che per l'aggiunta di eventuali altre finalità della

Fondazione dovrà essere ottenuto il preventivo parere del Consiglio di Amministrazione obbligatorio ma non vincolante;

- b) responsabilità dei componenti degli organi e promozione dell'azione di responsabilità;
- c) scioglimento della Fondazione, nomina e remunerazione di uno o più liquidatori e devoluzione del patrimonio, nonché trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;
- d) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal successivo art. 16;
- e) determinazione degli indirizzi generali della Fondazione, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- f) istituzione di eventuali sedi secondarie della Fondazione dotate di stabile rappresentanza;
- g) nomina e remunerazione dei componenti dell'Organo di Controllo, incluso il relativo Presidente, e dell'Organo incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
- h) decisione sulle eventuali istanze presentate dall'aspirante Sostenitore e Partecipante, la cui domanda di ammissione sia stata rigettata dal Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di intervento e di voto, secondo quanto previsto dal comma successivo, i Fondatori, i Sostenitori e Partecipanti in regola con gli impegni di contribuzione eventualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Sulle materie di cui alle precedenti lettere a), b) c), e f) hanno diritto di voto in Assemblea Generale solo i Fondatori.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce ai sensi dell'art.17, comma 2 e si riunisce almeno una volta all'anno per assumere le delibere di sua spettanza a norma del presente statuto.

L'Assemblea Generale può essere inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto sulle materie di competenza da sottoporre a deliberazione della stessa.

L'Assemblea Generale si riunisce validamente, in prima convocazione, purché sia rappresentata la maggioranza dei Fondatori e degli altri aventi diritto di voto sulle materie di competenza.

In seconda convocazione si riunisce validamente qualunque sia il numero dei rappresentati aventi diritto di voto, purché sia rappresentata la maggioranza dei Fondatori.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti. In relazione alle specifiche materie di propria competenza,

ogni Fondatore, Sostenitore, Partecipante ha diritto ad un voto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, o altro mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando analiticamente luogo, giorno, ora ed ordine del giorno. L'Assemblea Generale potrà essere convocata anche a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo formalmente comunicato anteriormente alla convocazione.

L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che dovrà tenersi in un giorno diverso dalla prima.

Le riunioni possono avere luogo in audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i Fondatori, Sostenitori, Partecipanti, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ciascun avente diritto al voto può intervenire personalmente in Assemblea Generale o può farsi rappresentare da altro avente diritto di eguale categoria, con un massimo di tre deleghe. La delega deve essere firmata, deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato e non può essere attribuita ai dipendenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati nel modo seguente:

- a) uno nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
- b) uno nominato dall'Università degli Studi di Padova,
- c) uno nominato dall'Assemblea Generale.

Qualora alle nomine di cui alle lettere a) e b) non vi abbiano provveduto i titolari del potere di nomina, provvederà l'Assemblea Generale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte. Nell'ipotesi di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto.

Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri, non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

I consiglieri non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità, salvo sia deliberato l'eventuale rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e fatti salvi eventuali compensi per incarichi relativi a speciali poteri delegati, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione ed in particolare:

- a) istruisce e dà esecuzione al programma annuale o pluriennale delle attività, in linea con gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea Generale;
- b) nomina il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- c) predispone e approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione sull'attività svolta e da realizzare, attestando il carattere strumentale delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 4;
- d) predispone e approva il bilancio sociale, nei casi indicati dal Codice del Terzo Settore;
- e) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate;
- f) delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione dei Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- g) nomina, se del caso, il Direttore della Fondazione, determinandone la durata dell'incarico, i compiti e il relativo compenso;
- h) definisce il numero massimo e nomina i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettera b) e approva il regolamento dell'organo;
- i) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente della Fondazione, ad uno o più

componenti del Consiglio e al Direttore, se nominato. Non sono delegabili i poteri di cui al precedente comma, lettere b), c), d), e), f), g), h) nonché le decisioni che comportino impegni di spesa superiori ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per ciascun provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce ai sensi dell'art.17, comma 2, e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, o altro mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno dieci giorni - riducibili a due in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, giorno, ora ed ordine del giorno.

Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni possono avere luogo in audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

ART. 17

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
- c) cura l'osservanza dello statuto;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- f) cura le relazioni con enti, pubblici o privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e

sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal consigliere più anziano in carica, o in caso di parità di anzianità di carica dal consigliere più anziano di età.

ART. 18

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico - Scientifico è composto da membri in possesso di specifiche competenze nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione, così nominati:

- a) uno da ciascun Socio Fondatore;
- b) uno o più dal Consiglio di Amministrazione, entro il numero massimo di membri dallo stesso definito.

Il Comitato Tecnico - Scientifico svolge funzioni consultive, esprimendo pareri non vincolanti, sui settori di intervento della Fondazione. In particolare:

- a) svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;
- b) su richiesta del Consiglio di Amministrazione, fornisce pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

I membri del Comitato Tecnico - Scientifico durano in carica tre anni, scadono alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. È presieduto e si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso, e comunque almeno una volta all'anno. Il Comitato Tecnico - Scientifico si riunisce e opera con le modalità indicate con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Tecnico - Scientifico non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità, salvo sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione l'eventuale rimborso delle spese per le attività svolte.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. In questo ultimo caso, è formato da tre membri, e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale, non necessariamente fra gli associati.

L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato

nella sede della Fondazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentrano i membri supplenti e, in mancanza, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea Generale.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui al Codice del Terzo Settore;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti, di cui al successivo articolo. In tal caso ogni membro avrà la qualifica di revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione nomina un Revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni previste dal Codice del Terzo settore.

ART. 21

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione

dell'Assemblea Generale assunta a norma dell'art. 14 del presente Statuto, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a terzo settore, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 22

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 23

CONTROVERSIE

Qualunque controversia, tranne quelle che non possono essere decise da arbitri ai sensi delle norme vigenti e quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del P.M., insorgenti fra i Fondatori, Sostenitori o Partecipanti, ovvero fra essi e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto e della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

ART. 24

NORMA TRANSITORIA

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.

F.TO GILBERTO MURARO

F.TO GASPARINI MORENO

F.TO LUIGI LAZZARO

F.TO GIUSEPPE TOFFOLI

F.TO TOMASO PATARNELLO

F.TO MARCO SORGATO

F.TO GIULIA CLARIZIO NOTAIO L.S.